*Roma,* 2 settembre 2022

*Uff.-Prot.n°* UE/AA-UL-BF/12695/390/F7/PE

*Oggetto*: Circolare Min. Salute del 31.8.2022:

aggiornamento gestione di casi e

contatti stretti di casi Covid-19.

#####

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

 ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTI: Circolare Federfarma n. 167 del 1 aprile 2022, n. 153 del 25 marzo 2022 e n. 3 del 3 gennaio 2022.**

Questa Federazione informa che il Ministero della Salute ha emanato la Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 (allegato n.1) con la quale vengono aggiornate le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 alla luce del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 sulla cessazione dello stato di emergenza e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia Covid-19.

 **Le persone risultate positive al test diagnostico** (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 **sono sottoposte alla misura dell’isolamento** con le modalità di seguito riportate:

* Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l’isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni,** purché venga effettuato un **test, antigenico o molecolare**, che risulti **negativo**, al termine del periodo d’isolamento.
* In caso di **positività persistente**, si potrà **interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i **contatti stretti** in caso di infezione da SARS-Cov-2 restano in vigore le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 19680 del 30 marzo 2022 (commentata con la Circolare Federfarma n. 167 del 1 aprile 2022) che per comodità si riportano di seguito:

**A coloro che hanno avuto contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 **è applicato il regime dell’autosorveglianza**, consistente **nell’obbligo di indossare** dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.**

**Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi** suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è r**accomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2 **che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.**

Si richiama l’attenzione sulla previsione della circolare del 30 marzo 2022 che prevede **l’obbligo per gli operatori sanitari di eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.**

**MASCHERINE: OPERATORI DELLA FARMACIA**

Questa Federazione coglie l’occasione di ricordare che il titolare di farmacia, quale datore di lavoro, rimane comunque responsabile della sicurezza dei lavoratori, tutelando la salute e l'integrità degli stessi, proteggendoli dai rischi presenti.

 In particolare, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 stabilisce che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il datore di lavoro adempie alle misure previste a tutela dei lavoratori dall’articolo 2087 del Codice civile contro il rischio di contagio, mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo sottoscritto da governo e parti sociali, aggiornato al 30 giugno 2022.

In tale protocollo è precisato che l’uso delle mascherine filtranti facciali FFP2 è importante in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative e, a tal fine, “*il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di* *consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo”.*

Conseguentemente è opportuno che il datore di lavoro, al fine di rispettare le misure di sicurezza adeguate previste dal protocollo:

* fornisca direttive a tutti gli operatori della farmacia di indossare filtranti facciali FFP2 quando si trovino ambienti condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico;
* assicuri la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

**All. n. 1**

***Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni******territoriali.***